Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di martedì 31 marzo 2015

REDDITO IMPRESA E IRAP

Immobili non strumentali delle imprese: interessi passivi
di **Sandro Cerato**

IMPOSTE SUL REDDITO

Tassata la plusvalenza del professionista su immobili ammortizzabili
di **Fabio Garrini**

BILANCIO

La relazione sulla gestione: le informazioni di carattere specifico
di **Federica Furlani**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Chiarimenti e dubbi dopo la Circolare sulla Voluntary Disclosure
di **Luigi Ferrajoli**

CRISI D'IMPRESA

Fatti i conti, adesso valuta e scegli ...
di **Claudio Ceradini**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

I mercenari della Rete
di **Teamsystem.com**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Immobili non strumentali delle imprese: interessi passivi

di **Sandro Cerato**

Il possesso da parte delle imprese di **immobili non strumentali,** o meglio conosciuti come immobili "patrimonio", pone da sempre delle problematiche relative alla gestione fiscale degli stessi. In questa sede, si intende focalizzare l'attenzione sulla possibilità di **capitalizzare sul costo degli stessi gli interessi passivi**, operazione che consentirebbe di "escludere" tali oneri dai limiti di deducibilità previsti dall'art. 96 del Tuir.

L'art. 96 del Tuir, si ricorda, contiene le regole che limitano la deduzione degli interessi passivi, la cui efficacia, come noto, è limitata ai soggetti passivi Ires. In particolare:

- se gli **interessi passivi**, al netto degli interessi attivi, **maturati nell'anno non superano il 30% del risultato operativo lordo (ROL)** del conto economico, gli interessi passivi sono deducibili per intero nell'esercizio di competenza;
- se gli **interessi passivi**, al netto di quelli attivi, maturati nell'esercizio **superano il 30% del risultato operativo lordo (ROL),** gli interessi deducibili sono quelli che non eccedono tale percentuale, e l'eccedenza può diventare deducibile, a certe condizioni, negli esercizi successivi.

Di particolare interesse è **l'esplicita esclusione dal novero degli interessi indeducibili di quelli previsti dall'art. 110, comma 1, lett. b), del Tuir**. Tale disposizione, quale principio di carattere generale del reddito d'impresa, prevede che:

- nel **costo dei beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa**, si comprendono anche gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge;
- nel costo degli **immobili alla cui produzione è diretta l'attività** dell'impresa, si comprendono gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Relativamente alla prima fattispecie, ossia la patrimonializzazione degli interessi passivi riferiti ai beni strumentali, è bene ricordare che il **principio contabile OIC n. 16** prevede in linea generale che gli interessi passivi costituiscono spese dell'esercizio e quindi devono essere imputati nel conto economico del periodo di maturazione. In deroga a tale regola, lo stesso OIC n. 16, prevede la possibilità di capitalizzazione degli oneri finanziari sia riferiti a **finanziamenti specifici**, sia per **finanziamenti generici**, pur nel rispetto delle indicazioni contenute nel predetto documento. La patrimonializzazione, per gli **immobili costruiti o ristrutturati**, deve avvenire in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2426, n. 1), c.c., ossia

per tutto il periodo di fabbricazione del bene e comunque non oltre la data a decorrere dalla quale l'immobile è collocabile sul mercato.

L'art. 110, co. 1, lett. b), nel consentire la capitalizzazione anche degli interessi passivi sul costo dei beni, si riferisce espressamente ed **esclusivamente ai beni strumentali**. Sulla scorta di tale ambito applicativo limitato, si pone la questione se sia possibile procedere alla capitalizzazione, con effetti fiscali, anche degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisto di immobili non strumentali, ossia gli immobili abitativi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa in base al reddito catastale (art. 90, comma 1, del Tuir).

Secondo l'Agenzia delle Entrate (**C.M. n. 47/E, § 5.4**), poiché l'art. 110, comma 1, lett. b), si riferisce esclusivamente ai beni strumentali, l'eventuale capitalizzazione civilistica degli interessi passivi relativi ad **immobili non strumentali** non è riconosciuta anche ai fini fiscali, ragion per cui anche tali interessi rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 96 del Tuir, con conseguente possibile indeducibilità degli stessi in dipendenza del ROL prodotto dall'impresa. Nella stessa C.M. n. 47/E/2008, l'Agenzia rammenta altresì che per gli immobili abitativi-patrimonio, è necessario distinguere le due seguenti tipologie di interessi passivi:

- quelli relativi a **finanziamenti contratti per l'acquisto o la costruzione dello stesso:** non rientrano nei costi indeducibili di cui all'art. 90 del Tuir, ferma restando la loro inclusione, come detto, in quelli di cui alla norma "generale" di cui all'art. 96 del medesimo Tuir;
- quelli relativi a **finanziamenti contratti per la gestione dell'immobile**: tali interessi sono indeducibili ai sensi dell'art. 90 del Tuir, in quanto considerati tra le spese relative agli immobili di cui al comma 2 dello stesso art. 90.

Infine, precisa l'Agenzia, è bene ricordare che, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 36, della Legge n. 244/2007 (disposizione di carattere transitorio), non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 96 gli "interessi passivi relativi a **finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione",** con conseguente deducibilità integrale degli stessi dal reddito d'impresa.

Per le **imprese immobiliari c.d. di "pura gestione",** ossia quelle che hanno come oggetto esclusivo o principale la locazione di immobili, si pongono particolari problemi per l'individuazione degli interessi passivi direttamente riferibili agli immobili patrimonio. Infatti, normalmente tali imprese possono contrarre finanziamenti "ad hoc" per l'acquisto o la gestione dell'immobile abitativo, ma possono più generalmente contabilizzare interessi passivi "generici", ossia derivanti da scoperti di conto corrente e relativi all'attività in generale.

Su tale questione, è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate di pronunciarsi in merito all'individuazione degli **interessi passivi riferiti alla costruzione dell'immobile patrimoniale** (i quali, come tali, non rientrano nel novero di quelli indeducibili ex art. 90 del Tuir, ma solamente in quelli di cui all'art. 96), ed in particolare è stato chiesto di sapere se tali interessi siano solamente quelli relativi a prestiti specificamente contratti per la costruzione dello

stesso (cd. mutui di "scopo"), ovvero se si possa tener conto anche di generici scoperti di conto corrente.

Sul punto, la **C.M. n. 47/E/2008**, precisa che rientrano nell'ambito applicativo di cui all'art. 96 del Tuir (e quindi non rientrano in quelli indeducibili ai sensi dell'art. 90), sia gli interessi specificamente riferiti al prestito contratto per la costruzione dell'immobile, sia quelli generatisi in relazione a scoperti di conto corrente purché anche quest'ultimi riferiti alla costruzione dell'immobile. Pertanto, secondo tale prassi, non rileva la "fonte" da cui derivano gli interessi passivi, bensì la "destinazione" degli stessi, che devono comunque riferirsi specificamente agli immobili patrimonio. In caso contrario, conclude l'Agenzia, si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 90, comma 2, del Tuir, con conseguente indeducibilità degli interessi passivi.

IMPOSTE SUL REDDITO

Tassata la plusvalenza del professionista su immobili ammortizzabili

di **Fabio Garrini**

Il panorama fiscale degli **immobili utilizzati dai professionisti** si dimostra davvero molto frastagliato, soprattutto per il fatto che il legislatore è intervenuto diverse volte, stabilendo delle **"classi" di immobili** con un diverso trattamento fiscale, a seconda dell'anno di acquisizione di tale bene. In particolare, la **finestra del triennio 2007—2009**, ha creato non poca confusione nella loro gestione, **confusione che interessa anche la cessione** e la relativa tassazione dell'eventuale **plusvalenza/minusvalenza** risultante.

Le istruzioni alla compilazione del quadro RE evidenziano però che la cessione dell'immobile strumentale all'attività genera **plusvalenze o minusvalenze solo se essi sono stati acquistati nel triennio di rilevanza**.

La tassazione della plusvalenza

Come ben noto, la Legge finanziaria per il 2007 (c. 334 della L. 296/06 che è intervenuto sul comma 1-*bis* e ha introdotto il comma 1-*bis1* dell'art. 54 D.P.R. n. 917/86) si è occupata della rilevanza reddituale dei componenti relativi agli immobili utilizzati nell'ambito professionale. In particolare, sul punto il successivo comma 335 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 ha tuttavia stabilito l'applicazione della disciplina in commento con **riferimento agli immobili acquisiti nel corso del triennio 2007-2009**.

Sul punto consta una criticata pronuncia dell'Agenzia delle Entrate: **nella R.M. n. 13/E del 2 marzo 2010** si legge che la cessione dell'immobile utilizzato nell'ambito dell'attività professionale è idonea a generare plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili *"solamente se riferibili ad immobili acquisiti in epoca successiva all'entrata in vigore della norma e, quindi, successivamente al 1° gennaio 2007"*. Occorre, quindi, porre rilievo alla data di acquisizione dell'immobile oggetto di realizzo, risultando irrilevanti le plusvalenze e minusvalenze conseguite su beni acquistati prima del 1° gennaio 2007, anche qualora questi ultimi generino ammortamenti deducibili (essendo stati acquisiti entro il 14 giugno 1990).

Dalla interpretazione letterale **sembrava che tali plusvalori si venissero a generare anche per immobili acquistati successivamente al 2009**, ossia per immobili i cui ammortamenti non risulterebbero deducibili. A ben vedere, in base al tenore letterale dell'art. 54, commi 1-*bis* e

1-*bis.1*, del Tuir, le plusvalenze e le minusvalenze relative agli immobili in oggetto, seppur non ammortizzabili, sembrerebbero rilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Sul punto si è da subito dimostrato **critico** l'istituto **di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** nella ben nota **Circolare n. 19/IR del 4 giugno 2010**. In tale sede venne affermato come *"Un regime giuridico che, a proposito di un bene strumentale, impedisca la deduzione delle quote di ammortamento e, nel contempo, attribuisca rilevanza fiscale alle plus/minusvalenze al momento della dismissione degli stessi risulterebbe dunque del tutto "anomalo" e incoerente sistematicamente."*

Sul punto viene osservato come l'acquisto in epoca **successiva al 1° gennaio 2007** deve ritenersi quindi una **condizione necessaria, ma non sufficiente** per conferire rilevanza alle plusvalenze e alle minusvalenze relative agli immobili strumentali; a tal fine sarebbe infatti contestualmente necessario che, in costanza di possesso dell'immobile, siano ammesse in deduzione le quote di ammortamento del relativo costo.

La questione ha trovato una **soluzione** nelle **istruzioni alla compilazione del modello UNICO** dove già da alcuni anni è stata preferita la soluzione proposta dall'istituto di ricerca.

Questo il tenore letterale: *"Nel **rigo RE4**, indicare le plusvalenze dei beni strumentali compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, ed esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione (art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR)."* In maniera del tutto simmetrica viene stabilito anche il trattamento delle minusvalenze: *"Le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1-bis del medesimo articolo e vanno indicate nel successivo rigo **RE18."***

Quindi, in definitiva, **per gli immobili acquistati dal 2010 in avanti, le cessioni non danno luogo né a plusvalenze né a minusvalenze fiscalmente rilevanti**. Per valutare tale aspetto, occorrerà sempre verificare l'anno in cui il professionista ha acquistato l'immobile.

È bene notare che questo spesso non risulta vantaggioso per i contribuenti, dal momento che frequentemente gli immobili acquistati negli ultimi anni sono suscettibili di essere ceduti per importi inferiori e che tale impostazione renderebbe indeducibile la minusvalenza. Certo invece che, se i professionisti acquistano immobili che utilizzeranno per molti anni, è probabile che in futuro possano effettuare cessioni plusvalenti; plusvalenze che, per quanto argomentato, non saranno tassate.

In definitiva possiamo sintetizzare come segue:

Anno di **acquisto**	Ante 2007	2007 – 2009	Post 2009

fabbricato			
Trattamento **PLUS/MINUS**	Non rilevanti	Rilevanti	Non rilevanti

BILANCIO

La relazione sulla gestione: le informazioni di carattere specifico

di **Federica Furlani**

Accanto alle informazioni di carattere generale, trattate in un precedente contributo, **l'art. 2428 c.c.**, al comma 3, prevede l'obbligo di inserire nella Relazione sulla gestione specifiche informazioni con riferimento a:

- **attività di ricerca e sviluppo**

Le informazioni da fornire riguardano l'attività di investimento svolta nella ricerca e sviluppo dall'impresa, in particolare il totale dei costi sostenuti per lo svolgimento di tali attività, il totale dei costi eventualmente capitalizzati con indicazione delle ragioni sottostanti la capitalizzazione, gli eventuali contributi ricevuti a fronte di tale attività, gli eventuali risultati conseguiti o da conseguire, ...

- **rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime**

Si tratta di illustrare i rapporti, sia di natura quantitativa che qualitativa, con le imprese del gruppo, indicando in particolare la natura (commerciale, finanziaria, ...) dei crediti e debiti infragruppo e le relative condizioni (tassi, scadenze,...), i rapporti contrattuali (commerciali, tecnici, ...) esistenti, ...

- **numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, con indicazione della corrispondente parte di capitale**
- **acquisti e vendite delle azioni e quote di cui al punto precedente, con indicazione dei corrispettivi e delle relative motivazioni**

- **fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Vanno illustrati i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non richiedono modifiche alle voci di bilancio, ma che sono importanti per i lettori del bilancio per una corretta valutazione e interpretazione dello stesso.

L'OIC 29 ne fornisce alcuni esempi:

1. i mutamenti nella legislazione che regolamenta l'attività del settore in cui opera l'impresa, o comunque di settori vicini;
2. la stipula di contratti di mutuo o di leasing e l'emissione di prestiti obbligazionari;
3. gli acquisti o le cessioni di partecipazioni significative;
4. le eventuali verifiche fiscali da parte delle Autorità competenti;
5. le operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) eseguite dopo la chiusura dell'esercizio;
6. l'annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;
7. gli acquisti o cessioni di un'azienda significativa;
8. la distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali;
9. l'annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;
10. l'emissione di un prestito obbligazionario;
11. l'aumento di capitale;
12. l'assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
13. significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) sorti dopo la chiusura dell'esercizio;
14. fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (per esempio titoli) o nei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l'impresa è maggiormente esposta senza coperture;
15. richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.

- **l'evoluzione prevedibile della gestione**

Richiede una descrizione della ragionevole previsione sulla gestione futura della società.

- **informazioni in relazione all'uso di strumenti finanziari**

Se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, occorre illustrare gli obiettivi e le politiche societarie inerenti la gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l'esposizione della società al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.

- **elenco delle sedi secondarie**

Deve trattarsi delle sedi secondarie, in Italia e all'estero, con una rappresentanza stabile, per le quali è richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Vi sono poi ulteriori informazioni da inserire nella Relazione sulla gestione richieste da altre norme del codice civile o da altre disposizioni, quali:

- **l'approvazione del bilancio nel maggior termine (art. 2364 c.c.)**

Nel caso in cui gli amministratori si siano avvalsi dalla facoltà di sottoporre per l'approvazione ai soci il progetto di bilancio nel maggior termine di 180 giorni, è necessario motivare le ragioni di tale differimento.

- **la soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis, co. 5, e art. 2497-ter c.c.)**

E' necessario indicare i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.

Inoltre se la società che redige la relazione ha preso decisioni influenzate da quella che esercita direzione e coordinamento, deve indicare la motivazione di tali decisioni e l'indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulle stesse.

- **operazioni con parti correlate (art. 2391-bis c.c.)**

Gli organi di amministrazione della società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (secondo la definizione contenuta nei principi contabili internazionali) e li rendono noti nella relazione sulla gestione..

Tali principi si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione.

- **ristrutturazione del debito (OIC 6)**

Indipendentemente dalla modalità di ristrutturazione del debito posta in essere, l'OIC 6 richiede di fornire tutte le informazioni che permettano ai lettori del bilancio di avere una chiara percezione delle difficoltà finanziarie in cui versa la società e di comprendere i benefici economici e finanziari che la ristrutturazione del debito è in grado di apportare all'economicità dell'impresa anche al fine di valutare i tempi e le modalità di risanamento.

- **consolidato/trasparenza fiscale (Oic 25)**

Nella relazione sulla gestione sono indicate l'adesione al regime di consolidato/trasparenza fiscale nonché le motivazioni, le opportunità e gli eventuali rischi connessi all'esercizio dell'opzione.

- **destinazione dell'utile o copertura della perdita**

La relazione si deve concludere con la proposta da parte dell'organo amministrativo sulla destinazione dell'utile dell'esercizio o sulla copertura della perdita.

Per approfondire le problematiche connesse con la redazione del bilancio ti raccomandiamo questo master di specializzazione:

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Chiarimenti e dubbi dopo la Circolare sulla Voluntary Disclosure

di **Luigi Ferrajoli**

La **Circolare n. 10/E/15** (emanata dall'AdE in data 13.03.2015) ha finalmente provveduto a fornire una serie di importanti chiarimenti sul tema della **collaborazione volontaria tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria finalizzata all'emersione (ed al rientro) dei capitali illecitamente detenuti all'estero nonché in Italia (*voluntary* c.d. "internazionale" e "nazionale")**.

Tale **strumento, introdotto nell'ordinamento dalla L. n. 186/2014** nel dicembre dello scorso anno, per risultare effettivamente appetibile agli occhi dei contribuenti interessati necessitava della sopravvenienza nel panorama giuridico nazionale di almeno due fattori.

Il primo consisteva nella **stipula di un accordo entro il 02.03.2015 tra Italia e Paesi "Black List" interessati volto a consentire uno scambio effettivo di informazioni (conformemente agli standards OCSE)** che fosse in grado di scongiurare (con l'eventuale rilascio del cd. "*waiver*") l'operatività del raddoppio dei termini di accertamento altrimenti prevista per chi detenesse ivi investimenti ed attività finanziarie.

L'avvenuta sottoscrizione entro il termine utile degli accordi con Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein ha certamente soddisfatto questo primo aspetto.

In secondo luogo, **risultando l'approccio a tale procedura giustappunto "volontario"** e dovendo i contribuenti necessariamente svelare per intero all'AdE la propria situazione pregressa, era più che ragionevole che questi attendessero che l'Amministrazione finanziaria fornisse una **prima indicazione** sul punto dotata di una certa organicità.

Permane comunque ancora qualche dubbio tra i tecnici ed i contribuenti che potrebbe ulteriormente ritardare l'adesione alla procedura di cui si ragiona.

La questione è assolutamente delicata, se si considera che **la data ultima fissata per la presentazione della richiesta di accesso alla procedura di *Voluntary Disclosure* è il 30 settembre 2015**.

Uno di questi dubbi, esemplificando, attiene alle **tempistiche con le quali l'Amministrazione finanziaria pare intenzionata a condurre la propria attività accertativa** in riferimento alla procedura di emersione.

A pag. 40 della Circolare, nel paragrafo dedicato ai **termini di decadenza per la contestazione**

delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale, si legge che "*in via ordinaria, rientrano nella procedura di collaborazione volontaria internazionale le violazioni degli obblighi dichiarativi (…) commesse con riguardo al modello UNICO 2010 presentato per gli* ***investimenti illecitamente detenuti all'estero al 31 dicembre 2009*** (…)", anche se **in realtà la Corte di Cassazione con sentenza n. 26848/2014 ha legato l'operatività del termine quinquennale all'ipotesi di "*omissione della dichiarazione annuale per investimenti ed attività di natura finanziaria all'estero*"** (e non a quella nella quale la presentazione della dichiarazione sia avvenuta).

Altro punto controverso è quello che attiene al riconoscimento **dell'operatività del raddoppio dei termini in chiave accertativa** (ex art. 43, comma 3 d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, comma 3 d.P.R. n. 633/1972) **indipendentemente dalla non punibilità del reato tributario garantita in talune ipotesi dal perfezionamento della procedura.**

Quel che si legge a pag. 46 della Circolare, infatti, appare come una **forzatura,** posto che l'AdE presuppone l'operatività di un istituto come quello in parola (che si fonda sulla **rilevanza penaltributaria del reato interessato)** anche in casi (per quanto tassativamente elencati) nei quali è lo stesso Legislatore a dichiararne la **non punibilità a fronte del positivo esperimento della procedura**.

Questi **margini di residua incertezza** potrebbero dunque spingere i contribuenti a ritardare ulteriormente la presentazione della domanda di accesso alla VD.

Ciò comporterebbe un margine di rischio, posto che ove "*l'autore della violazione*" maturasse *medio tempore* **"*la formale conoscenza di inizio di accessi, ispezioni o verifiche; dell'inizio di altre attività amministrative di accertamento* *(…),*** come chiarito dalla Circolare a pag. 25, la facoltà di accedere alla procedura risulterebbe preclusa.

In quel caso si potrebbe però valutare il ricorso all'**istituto del nuovo ravvedimento operoso**, lo sfruttamento del quale è precluso dalla sopravvenuta notifica di un avviso di accertamento o di liquidazione oppure di una comunicazione bonaria, ma non dall'avvenuta constatazione di una violazione, o dall'avvio di un accesso, di un'ispezione o di una verifica.

Il ravvedimento operoso, peraltro, può consentire una riduzione consistente delle sanzioni amministrative irrogabili relativamente ai tributi amministrati dall'AdE (rilevanti anche ai fini della *voluntary disclosure*).

A differenza di quest'ultima, inoltre, il ravvedimento può anche riguardare **solo alcuni dei periodi ancora accertabili**.

Si comprende dunque come **il ricorso ad una procedura piuttosto che all'altra**, lungi dall'essere scontato, **dovrà essere ponderato caso per caso** secondo le specifiche esigenze del contribuente.

CRISI D'IMPRESA

Fatti i conti, adesso valuta e scegli …

di **Claudio Ceradini**

Dopo aver attentamente , valutato ogni possibile impostazione del rapporto con , , e perfino con lo , la questione che si era appalesata qualche settimana prima, e cioè la di copertura del fabbisogno di risanamento, rimane purtroppo . Le banche non ci hanno dato , i fornitori miracolosamente hanno accettato di rientrare dello scaduto in due anni, ma . Continuano a mancare all'appello.

Il **fabbisogno finanziario** complessivo era, se ricordate, di 2400 complessivamente, ed al netto dell'autofinanziamento producibile a breve, nel primo anno, rimane elevato e pari a **2.220**.

La banca si era resa disponibile ad un **simbolico** finanziamento di 120 per un investimento necessario, ed un cespite non banale poteva essere **venduto** per 800. I soci qualcosa avevano detto di poter mettere, bontà loro, ma, in ogni caso, la coperta pareva **corta**.

Finanziamento impianto	120
Ricapitalizzazione	500
Cessione cespite	800
Totale	**1.420**

per completare la copertura del fabbisogno, e non si trovano da nessuna parte. Unica possibilità è che i soci mettano una mano sul e soprattutto l'altra nel , il loro intervento da 500 a 1.300.

E ai soci una domanda sorge **spontanea**: mi conviene? **Ha senso** rischiare di nuovo tutti questi **soldi**, pochi o tanti che possano sembrare? Domanda **istintiva**, risposta **complicata** posto che nessuno, nemmeno il commercialista, è dotato di capacità **divinatorie** e sa cosa accadrà in futuro. E allora ancora una volta è l'approccio di **metodo** che può aiutare. Una possibilità, che ci permetteremo di semplificare moltissimo, al punto che si può dire che ne traiamo **libera ispirazione**, è quella dell'approccio che **Flavio Dorigato** e **Paolo Aldrighetti** dell'Università di Trento propongono, e che in buona sintesi si traduce nel **confronto** tra due elementi, il capitale di **liquidazione** e quello di **risanamento**. Il primo ($\mathbf{E_{LIQ}}$) consegue alla immediata **cessazione** dell'attività. Non tento nemmeno il risanamento, non rischio soldi, abbatto il toro. Il secondo ($\mathbf{E_{RIS}}$) consegue al tentativo di **risanare**, comporta il rischio di **perdere** altro denaro. Se **molto**

premiante, il gioco potrebbe valere la candela, **diversamente .....**

Il primo (E_{LIQ}), corrisponde a quello che l'OIC5 definisce capitale di liquidazione, in una configurazione **allargata** che comprenda all'attivo (**Attivo Allargato – AA**) il patrimonio **personale** del socio illimitatamente responsabile e quanto ricavabile dalla **garanzie ottenute** da terzi, ed al passivo (**Passivo Integrato – PI**) l'onere delle **garanzie concesse** e le **spese** di liquidazione eventualmente prededucibili nel concorso. Se **AA – PI** è positivo, la liquidazione pur soffrendo potrebbe chiudersi **in bonis**. In caso contrario qualcuno, oltre ai soci, resterà insoddisfatto, e si genera quella che i due ricercatori chiamano la **LGD** (**Loss Given Default**).

Nel nostro caso, con il realismo che il criterio del presunto realizzo impone AA appare così stimabile

Crediti Vs clienti	3.420
Magazzino	2.800
Attivo Circolante	**6.220**
Impianti	1.200
Immobili	3.600
Attivo immobilizzato	**4.800**
Totale Attivo	**11.020**

Questo significa che mentre il debito per **TFR** (privilegio generale) trova integrale capienza, il mutuo **ipotecario** (privilegio speciale) subisce una **falcidia**, che potrebbe trovare, in caso di liquidazione concorsuale, collocazione in **chirografo** ai sensi dell'art. 160, comma 2, L.F..

Quindi in privilegio:

Mutuo ipotecario	3.600
TFR	1.300
Totale privilegio	**4.900**

In chirografo, invece

Banche passive	3.700
Fornitori	5.800
Quota mutuo 160, c. 2	300
Totale chirografario	**9.800**

Si prevedano poi costi di **liquidazione**, professionali ed operativi oltre che eventualmente di giustizia, per **250** ed il quadro, piuttosto deprimente, potrebbe essere questo

Attivo liquidatorio	11.020	AA (+)
Costi prededucibili	250	PI (-)
Privilegio	4.900	
Chirografo	9.800	
E_{LIQ}	**-3.930**	**LGD (=)**
% soddisfazione ceto chirografo	60%	

Situazione **triste** quindi, E_{LIQ} appare decisamente **negativo**, la LGD significativa, e la domanda è: e se **tento di risanare**? Due cose possono succedere: che il piano abbia **successo** o che **fallisca**, dovendosi in quel caso mettere in contro, probabilmente, altre perdite.

Qualche settimana fa ci si è concentrati sul **piano economico** di risanamento possibile, non certo. Se tutto andasse **bene** alla fine dei tre anni il **patrimonio** della società, inclusivo della ricapitalizzazione dei soci e dei risultati conseguiti, sarebbe pari a **1.400** (100+1.300-250+60+190). Volendo ipotizzare il **valore economico del capitale** della società risanata alla fine del triennio di risanamento, l'applicazione del **criterio misto** con stima autonoma dell'avviamento (attualizzazione per cinque anni al 9%), pur assolutamente brutale, e ce ne scusiamo, potrebbe portare ad una stima di circa 2.000:

Patrimonio Netto rettificato	1.400	K
Reddito minimo risk free (1,5%)	21	K x i'
Reddito normalizzato	190	R
Avviamento	657	$A = (R - Ki') \times a_{n,i}$
Valore economico del capitale	2.057	W=K+A

Tenendo conto che il socio ha **ricapitalizzato** per 1.300, il reale valore diventa **757 (2.057 – 1.300)**. Per quanto le verifiche siano state **eseguite** ed il piano così strutturato appaia **credibile** e possibile, non è certo, anzi. Ci si sforzi pur prudentemente di assegnare una **probabilità al successo** (**?**) e di conseguenza una **all'insuccesso** (**1-?**) del piano, e si decida che in ogni caso ci si **fermerà** alla fine del primo anno se i risultati non dovessero apparire sufficientemente

positivi. In ogni caso non vogliamo **perdere** più di altri 250 (**Perdita Aggiuntiva – PA**). Non di più, almeno si spera, con sufficienti criteri di controllo.

Il valore stimabile a **priori**, nel momento in cui la scelta va **fatta**, del capitale di risanamento (E_{RIS}) sarà quindi il risultato di una formula, che **contempera** il caso di successo con l'insuccesso, che conduce di nuovo alla liquidazione.

$$E_{RIS} = E_{RIS,\varphi} \times \varphi + (E_{LIQ} + PA) \times (1-\varphi)$$

Nel nostro caso:

φ	70%
$1-\varphi$	30%
E_{LIQ}	-3.930
$E_{RIS,\varphi}$	757
PA	-250
$(E_{LIQ} + PA) \times (1-\varphi)$	-1.254
$E_{RIS,\varphi} \times \varphi$	530
E_{RIS}	-724

Se tutto va bene quindi il valore creato sarà , ma ponderando la probabiità di insuccesso si rimane in area rossa, in . Il miglioramento della LGD è sostanzioso, ma i in gioco anche. Certo, se ci si fosse fermati un po' a riflettere, senza lasciare che l'indebitamento dilagasse in questo modo, i della scelta sarebbero stati più , e sarebbero occorsi . Adesso è ovviamente tutto più , perché bisogna , una LGD di quasi , e non è facile.

Fermarsi prima significa **rischiare meno** e **ottenere di più**, e più facilmente.

Pare ovvio, banale, naturale, eppure non succede mai.

Martedì vedremo cosa decideranno i nostri **soci**, lasciamo loro una settimana per pensare.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

I mercenari della Rete

di **Teamsystem.com**

Non hanno volto né nome, mantengono le distanze dalle agenzie governative e agiscono nell'ombra per creare reti di spionaggio informatico attraverso l'uso di virus. A svelare l'esistenza dei nuovi gruppi di **hacker** al soldo dei governi mondiali è stata **Kaspersky**, che in queste ultime settimane ha individuato due gruppi autonomi che operano principalmente in medio oriente. Grazie alle indagini degli analisti di sicurezza ora sappiamo quali strumenti utilizzano e come sono riusciti a creare un sistema di spionaggio che da quasi vent'anni tiene sotto controllo migliaia di computer.

Il gruppo Equation

La scoperta di **Equation**, secondo quanto raccontano gli stessi esperti di sicurezza, è avvenuta quasi per caso. Gli analisti stavano studiando i malware individuati su un computer infettato da **Regin**, un super-virus scoperto qualche mese prima, quando si sono accorti che sul disco fisso del PC erano presenti altri virus. In particolare la loro attenzione si è concentrata su un trojan, un malware che consente al suo autore di spiare le comunicazioni in ingresso e in uscita dal computer, così come di rubare documenti e informazioni sensibili senza che il proprietario se ne accorga. Si tratta di un tipo di virus piuttosto comune, ma quello rintracciato dagli esperti **Kaspersky** aveva caratteristiche molto particolari, che nessuno aveva mai visto prima. Dopo settimane di studio, hanno concluso che il virus viene utilizzato da un team di pirati che hanno battezzato come "Gruppo Equation" e che potrebbe essere attivo addirittura dal lontano 1996.

Un virus indistruttibile

Tutti gli strumenti di hacking usati dal gruppo Equation utilizzano sistemi crittografici per nascondere la loro presenza. Il trojan individuato dagli esperti, però, sfrutta una tecnica di camuffamento che non ha precedenti. È infatti **in grado di modificare il firmware dell'hard disk**, cioè il software che permette il funzionamento del disco stesso. Nascondendosi in questo settore, riesce a sfuggire a qualsiasi controllo antivirus e, cosa ancora più importante, non può essere rimosso nemmeno con una formattazione. Insomma: se anche il computer infettato venisse cancellato e su di esso fosse reinstallato il sistema operativo, il trojan tornerebbe a funzionare come se nulla fosse.

La scelta delle vittime

A convincere gli analisti del fatto che si trattasse di un gruppo di alto livello sono stati anche altri indizi. Per i suoi attacchi, Equation usa un vero arsenale di strumenti software, che vengono scelti a seconda delle esigenze. Il primo attacco, però, avviene sempre con un malware che è stato battezzato **DoubleFantasy**. Questo ha lo scopo di compromettere il computer e analizzarne il contenuto, per capire se il bersaglio possa essere considerato "interessante" per gli scopi del gruppo. Solo in questo caso i pirati di Equation installeranno trojan più complessi per rubare le informazioni che gli servono. La selezione delle vittime non lascia molti dubbi sul tipo di dati che interessano a Equation. I loro malware sono stati rintracciati in computer all'interno di **organizzazioni militari e governative**, centri di ricerca, aziende che agiscono nel settore dell'energia atomica e dell'estrazione del petrolio, società di telecomunicazione e anche in reti televisive e giornali. I Paesi interessati comprendono Iran, Russia, Siria, Nigeria, Somalia e altri stati dell'area mediorientale.

L'ombra degli 007 USA dietro a Equation

Per chi lavorano i pirati di Equation? A indicare la pista statunitense non sono soltanto le tipologie dei bersagli, ma anche alcune caratteristiche tecniche dei software che usano. In particolare, uno dei malware individuati sfrutta per i suoi attacchi una tecnica che è stata usata in seguito per **Stuxnet**, il virus creato nel 2010 da Stati Uniti e Israele per colpire una centrale per l'arricchimento dell'uranio in Iran. Anche se gli analisti di Kaspersky precisano di non essere in grado di affermarlo con certezza, il collegamento tra Equation e i servizi segreti **di Barack Obama** è quindi il più probabile. Come minimo, il gruppo di Equation ha avuto contatti con quello che ha sviluppato Stuxnet, collaborando per fornirgli un metodo che gli consentisse di infettare i computer iraniani.